



# **Decreto federale concernente la concessione di un credito d'impegno per la continuazione dell'aiuto monetario internazionale (Decreto sull'aiuto monetario, DAM)**

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto l'articolo 8 capoverso 1 della legge del 19 marzo 2004<sup>2</sup>

sull'aiuto monetario (LAMO);

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 2021<sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> Per l'assegnazione di mutui, l'assunzione di impegni di garanzia e la fornitura di contributi a fondo perso ai sensi degli articoli 2 e 4 LAMO è stanziato un credito d'impegno di 10 miliardi di franchi.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale delle finanze provvede a pubblicare periodicamente i dati sull'impegno finanziario della Confederazione nell'ambito dell'aiuto monetario.

## **Art. 2**

Con l'entrata in vigore del presente decreto, viene abrogato il decreto dell'11 marzo 2013<sup>4</sup> sull'aiuto monetario, la cui durata di validità è stata prorogata il 6 giugno 2017<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> RS 941.13

<sup>3</sup> FF 2021 2735

<sup>4</sup> FF 2013 2477

<sup>5</sup> FF 2017 5529

**Art. 3**

<sup>1</sup> Il presente decreto non sottostà a referendum.

<sup>2</sup> Rimane in vigore per cinque anni. Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.